

Ai Consiglieri Regionali
Massimo Romano
Michele PETRAROIA
Salvatore CIOCCA
Cristiano DI PIETRO
Via IV Novembre, 87 -
86100 Campobasso

Con la presente si segnala, considerata anche la gravissima crisi finanziaria che sta attraversando l'Italia, l'inopportunità e l'illegittimità di corrispondere al personale della ASREM (Azienda sanitaria Regionale della Regione Molise) indennità supplementari per la "c.d. rottamazione dei dirigenti". Gli importi che sono corrisposti, pari a 24 mensilità di premio, raggiungono in molti casi la cifra di circa €.200.000,00 per ogni Dirigente beneficiario dell'istituto della risoluzione consensuale, che si aggiunge alla liquidazione prevista dalla vigente normativa.

Al fine di inquadrare l'istituto della risoluzione consensuale è necessario richiamare l'art. 22 del CCNL del SSN sottoscritto il 05/05/2000.

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Art. 22: Risoluzione consensuale

1. L'azienda o il dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è praticabile **prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui è correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parità di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze.**
3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'azienda, disciplina i criteri generali delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro i quali, prima della loro definitiva adozione sono oggetto di concertazione ai sensi dell'art. 6, lett. B).
4. In applicazione dei commi precedenti, l'azienda può erogare una indennità supplementare nell'ambito **della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio.** La misura dell'indennità può

variare fino ad un massimo di 24 mensilità comprensive: dello stipendio tabellare, dell' indennità integrativa speciale, dell' indennità di esclusività del rapporto ove in godimento, degli assegni personali o dell' indennità di incarico di struttura complessa ove spettanti nonché della retribuzione di posizione complessiva in atto.

Con il provvedimento del Direttore Generale della Asrem n.465/2010 è stata data applicazione alla risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro dei Dirigenti di tutti i ruoli della ASREM ed in primis dei dirigenti di struttura complessa al fine di ridurre gli incarichi dirigenziali e generare a medio termine **economie di spesa.**

La prima disposizione in contrasto con la disciplina contrattuale risulta evidente nell' allegato al provvedimento del Direttore Generale della Asrem n.465/2010 che si riporta:

"L'Amministrazione provvede ad adeguare la propria organizzazione in corrispondenza alle risoluzioni consensuali..."

Nella Sanità dove esiste una suddivisione del lavoro in funzione delle specializzazioni mediche non risulta possibile utilizzare il criterio stabilito, essendo le figure mediche infungibili, un Dirigente medico assunto come chirurgo non può essere utilizzato come Anestesista (a medico che abbia anche la relativa specializzazione). Come dire prima mando via i medici e poi con quelli che sono in servizio, o con ulteriori assunzioni, cerco di assicurare tutte le prestazioni previste dalla legge.

La seconda disposizione in contrasto con la disciplina contrattuale e la violazione del principio secondo il quale l'azienda può erogare una indennità supplementare nell'ambito **della effettiva capacità di spesa del rispettivo bilancio,** a tal fine si evidenzia che la ASREM ha una gravissima situazione di dissesto finanziario tanto che è sotto regime commissariale del Governo per il rientro dal debito sanitario.

Questa disposizione e la precedente (Provvedimento del Direttore Generale della ASREM n.85 del 02/03/2006) ha permesso, fino ad oggi, di lasciare in anticipo il lavoro a moltissimi (circa 150) dipendenti permettendo **a molti di ottenere fino a 24 mensilità di premio** in aggiunta alla normale liquidazione.

Si evidenzia anche nell'anno 2006 con il Provvedimento del Direttore Generale della ASREM n.85 del 02/03/2006, molti dipendenti aderirono all'istituto della risoluzione consensuale ma anche in quel caso l'Azienda **violò l'obbligo che prevedeva,** tra l'altro, che per i Dirigenti di struttura complessa che avevano aderito all'istituto della risoluzione consensuale il posto reso vacante doveva essere trasformato in struttura semplice.

Chiunque abbia fatto istanza, **Dirigenti di Struttura Complessa, Semplice e con incarichi di natura professionale,** per accedere all'istituto ha ottenuto il beneficio, senza una preventiva **valutazione** degli effetti che la cd. rottamazione

avrebbe avuto sull'organizzazione e sull'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali.

L'AZIENDA in questo modo ha di fatto svuotato le strutture della ASREM che allo stato, in alcuni casi, non possono assicurare le relative prestazioni essenziali e l'impossibilità di programmare i turni di lavoro.

Moltissimi Dirigenti una volta ottenuta la c.d. rottamazione sono stati assunti dalle strutture private presenti in Regione o hanno continuato a svolgere le libera professione.

Ad oggi purtroppo la riduzione delle strutture dirigenziali, come accertato anche dal tavolo tecnico, procede con lentezza, e le strutture ormai vuote sono coperte con incarichi a tempo determinato, inoltre il TAR ha sospeso gli atti di ristrutturazione e di riorganizzazione del Sistema sanitario della Regione Molise.

Questo sistema sta generando un doppio aumento di spesa primo per il pagamento delle mensilità aggiuntive al personale dimissionario e un secondo aumento è dovuto alle retribuzioni da pagare per il nuovo personale necessario a ricoprire i posti vacanti, il tutto in violazione dell' art. 76 della Legge 23/12/2009 n.191 prevede che gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del blocco delle assunzioni sono nulli per le Regioni che hanno sottoscritto i piani di rientro dal debito sanitario.

Quindi questo istituto è stato utilizzato al sol fine di corrispondere una ulteriore somma di denaro ad alcuni dipendenti, comportando solo un arricchimento di qualcuno a spese dell'Azienda e non un vantaggio per la pubblica amministrazione e per la collettività.

Per quanto riguarda il sistema adottato dalla ASREM per la quantificazione dell'indennità supplementare è stata presentata alla Corte dei Conti un esposto per evidenziare una palese incongruenza che viola i principi economicità ed efficacia previsti dalla legge n.241/90 e di conseguenza comporta un ingiusto arricchimento e un grave danno all'erario.

Per quanto riguarda il metodo l'ASREM ha stabilito che l'indennità supplementare è commisurata all'età anagrafica o all'anzianità contributiva sino ad un massimo di 24 mensilità.

Nello stesso periodo la Regione Molise ha adottato con la Determina n.30 del 22/04/2010 avente ad oggetto "Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dirigenziale regionale" la quale prevede che la quantificazione dell'indennità è "..... pari al 50% del numero dei mesi intercorrenti tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica ovvero, qualora periodo più breve, tra la data di effettiva risoluzione

del rapporto di lavoro e la data di maturazione del quarantesimo anno di contribuzione complessiva".

Per chiarezza si riportano di seguito esempi di applicazione delle disposizioni previste dai provvedimenti della ASERM e della Regione Molise che:

- 1 **Dipendente ASREM** con anzianità contributiva di **39** anni e età anagrafica di **61** anni indennità corrisposta pari a **24 mensilità**;
- 2 **Dipendente Regionale** con anzianità contributiva di **39** anni e età anagrafica di **61** anni indennità pari a **6 mensilità**;
- 3 **Dipendente ASREM** con anzianità contributiva di **36** anni e età anagrafica di **61** anni indennità pari a **24 mensilità**
- 4 **Dipendente Regionale** con anzianità contributiva di **36** anni e età anagrafica di **61** anni indennità pari a **24 mensilità**;

Con questo sistema l'ASREM ha permesso a molti dipendenti con anzianità contributiva di cui all'esempio n.1 di ottenere **il massimo delle mensilità previste**.

Per chiarezza si riportano le motivazioni per cui l'istituto della risoluzione consensuale viola per alcuni dipendenti appartenenti ai **ruoli tecnico, amministrativo e professionale**, i principi economicità ed efficacia previsti dalla legge n.241/90 e di conseguenza comporta un ingiusto arricchimento e un grave danno all'erario, si precisa che il commento di riferisce alla disposizioni precedenti la recente riforma pensionistica di Monti:

- l'art. 17 comma 35 novies della legge n.101 del 03/08/2009 ha stabilito che per gli anni 2009,2010,2011 le pubbliche amministrazioni possono, a decorrere dal compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, **risolvere unilateralmente** il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale.

Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai **dirigenti medici responsabili di struttura complessa (ex primari)**;

- a decorrere dal **24 novembre 2010** l'art. 22 comma 3 della legge 04 novembre 2010 n.183 (cd collegato al lavoro) ha stabilito che il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del **ruolo sanitario** del SSN, ivi compresi i responsabili di struttura complessa è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero su istanza dell'interessato al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare in 70 anno di

età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti;

- **i ruoli del SSN si dividono in Ruolo Sanitario, Ruolo Tecnico, Ruolo Amministrativo e Ruolo Professionale;**
- per il ruolo amministrativo, tecnico e professionale l'art. 17 comma 35 novies della legge n.101 del 03/08/2009 stabilisce che al compimento dell'anzianità contributiva dei 40 anni i dipendenti possono essere collocati a riposo unilateralmente dalla pubblica amministrazione;
- risulta evidente che ai dipendenti di cui all'esempio n.1 sono state corrisposte 24 mensilità; gli stessi potevano essere collocati a riposo direttamente dall'AZIENDA ai compimento dell'anzianità contributiva di 40 anni senza il pagamento di nessuna ulteriore indennità aggiuntiva;
- quindi per un anno di anticipo dalla effettiva risoluzione del rapporto l'ASREM ha corrisposto 24 mensilità aggiuntive oltre la liquidazione;
- resta in dubbio se l'ASREM anche per i dirigenti del ruolo sanitario, che abbiano aderito all'istituto della risoluzione consensuale prima dell'entrata in vigore **(24 novembre 2010)** dell'art. 22 comma 3 della legge 04 novembre 2010 n.183 (cd collegato al lavoro) abbia agito secondo i principi economicità ed efficacia previsti dalla legge n.241/90.

Luciano Brudetti